

AGENZIA/BROKER ASSIGECO SRL

COD. 1343

APPENDICE N. 16 ALLA POLIZZA

R.C. PROF.LE AGENTI DI ASSICURAZIONE

N° IFL0004822

CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO AZIENDALE AGENTI TORO ASSICURAZIONI SPA

EURO	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	Totale
Premio alla firma fino al 31/12/2019	€	€	€	€	€

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto per l'ulteriore periodo di un anno e precisamente dalle ore 00:00 dello 01/01/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2019 con tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso, eccetto quanto segue:

1. La clausola **GARANZIA POSTUMA** di cui al p. 1) dell'appendice numero 5 al presente contratto si intende abrogata e sostituita come segue:

GARANZIA POSTUMA

Definizione:

Garanzia Postuma: il periodo di tempo immediatamente successivo al termine della presente polizza durante il quale potrà essere denunciata per iscritto alla Società qualsiasi Richiesta di risarcimento mossa per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, e di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta durante tale periodo, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia stata generata da errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e successivamente alla data di retroattività.

POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE O CANCELLAZIONE DELLA POLIZZA

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in relazione a Richieste di risarcimento mosse per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, e da lui denunciate per la prima volta alla Società durante il periodo di Garanzia Postuma, generate da errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato successivamente alla data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza e comunque anteriormente alla data di cessazione della presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza risultasse cessata o cancellata, l'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo, alle seguenti condizioni:

- 1) Nel caso in cui l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale, avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cessazione dell'attività.

- 2) Nel caso in cui la presente polizza venisse sostituita con un'altra, sottoscritta da altro assicuratore, avente le caratteristiche minime previste dall'art. 11, punto 2, lett. B), del Regolamento Isvap (ora Ivass) n.5 del 16/10/2006, la Garanzia Postuma sarà prestata alle seguenti condizioni:

i) l'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma di 5 anni successivi alla data di mancato rinnovo della presente polizza.

La copertura prestata per i suddetti 5 anni sarà da considerarsi a primo Rischio.

L'Assicurato avrà comunque l'obbligo di dare comunicazione della richiesta di risarcimento mossa nei suoi confronti sia alla Società che alla compagnia Assicurativa che ha sottoscritto la Nuova polizza per il medesimo rischio.

ii) Per i successivi 5 anni, la Garanzia Postuma sarà prestata in Differenza di Limiti e Differenza di Condizioni rispetto alla Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio.

Qualora la Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio risultasse non operante in relazione a un sinistro denunciato dall'Assicurato, o qualora il massimale della Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio fosse esaurito, la Garanzia Postuma opererà in eccesso a qualsiasi limite o sottolimito della Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio.

iii) Nel caso in cui la Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio non venisse rinnovata dopo il quinto anno, la presente Garanzia Postuma verrà prestata in eccesso al massimale della suddetta polizza, il quale verrà considerato come franchigia a carico dell'Assicurato.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato, l'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cessazione.

Qualora l'Assicurato decida di usufruire di tale estensione dovrà comunicarlo per iscritto alla Società entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di cessazione dell'attività.

Il massimale relativo alla Garanzia integrativa postuma è da intendersi quello dell'ultima annualità di polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società assicuratrice indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel periodo di Postuma.

2. L'articolo 4.18 delle condizioni di polizza deve intendersi abrogato e sostituito come segue:

4.18 Inclusioni, Esclusioni e Subentri . Regolazione del premio

Premesso che il tasso di polizza è da intendersi dello 0,31% lordo e il premio minimo agenziale è fissato in Euro 240,00, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari iscritti alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purché entro 120 giorni dalla stessa si iscrivano alla Contraente e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento della presentazione della domanda al RUI

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una voltura agenziale di intermediario già iscritto alla Contraente, purché entro 120 giorni dalla stessa il nuovo intermediario confermi l'iscrizione al Gruppo medesimo.

Nel caso di mancata iscrizione alla Contraente, entro il termine indicato dal presente articolo, la copertura assicurativa deve intendersi priva di effetto dall'origine.

La società non effettuerà il rimborso pro-rata del premio non goduto in conseguenza di cessazioni del mandato agenziale da parte di Agenti. Anche nei casi di cessazione dell'Assicurazione specificatamente previsti dall'Art. 4.3 "cessazione del rapporto assicurativo", di cui alle Condizioni Generali, non si darà luogo ad alcuna restituzione di premi.

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento né rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 60 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti, ai fini del calcolo del premio di rinnovo e della regolazione.

In caso di rinnovo del presente contratto, nessun pagamento verrà corrisposto a titolo di regolazione del premio da parte del Contraente qualora l'importo della stessa sia inferiore ad Euro 1.000,00 lordi.

Il premio di rinnovo e le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagati entro 60 giorni dalla ricezione dei relativi documenti contrattuali.

La Società ha inoltre diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di €
per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

quale acconto del premio di rinnovo

Fermo ed invariato il resto.

Emesso in Milano, il 04/02/2019

IL CONTRAENTE

**GRUPPO AGENTI
di ASSICURAZIONE TORO**

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia


Il versamento dell'importo di €

è stato effettuato il 27-03-19 a mie mani

 S.A.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940162 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Copertura provvisoria polizza PI N. IFL0004822

Milano, 21.01.2019

Contraente: GRUPPO AGENZIALE AGENTI TORO ASSICURAZIONI SPA

Ramo: Financial Lines

Attività professionale: Agenti di assicurazione
Effetto copertura: Dalle ore 00:00 del 01.01.2019
Scadenza: Alle ore 24:00 del 31.12.2019
Massimali:

- RC Professionale: € 5.000.000 per sinistro, anno e agente
- RCT/O: € 2.500.000 per sinistro ed anno
- RC Organi Istituzionali: € 1.000.000 per sinistro e per anno

Franchigia:

- RC Professionale: € 500 per sinistro
- RCT: € 250 per sinistro RCO: € 500 per sinistro
- RC Organi Istituzionali: € 1.000 per sinistro

Tassi applicati: tasso lordo annuo: 0,31 per mille sul Portafoglio Ramo Danni e non sul Ramo Vita e Fondi Pensione.

Premi minimi agenziali: € 240 lordo ed € 200 lordo per agenzia con Incassi solo su Ramo Vita e Fondi Pensione.

Premio imponibile minimo di polizza comunque acquisito: € (imposte: € ; lordo: €)

Da integrarsi entro 90 giorni dalla data di decorrenza, sulla base dell'elenco delle agenzie aderenti e relativi portafogli.

Articolo 1

La Compagnia autorizza il broker a provvedere all'incasso del premio tramite l'utilizzo del presente documento rilasciato ai sensi dell'art.1888 2° comma. C.C., nelle more dell'emissione della polizza e/o appendice di polizza.

Articolo 2

La presente copertura provvisoria ha efficacia dalla data sopra indicata per un periodo di trenta giorni e, in caso di incasso del premio entro il Termine, essa si intenderà estesa per l'intero periodo concordato, mentre in caso di mancato incasso del premio entro il Termine, troverà applicazione (per i sinistri che eventualmente si verifichino oltre il Termine) la disposizione di cui all'art. 1901 del Codice Civile (sospensione dell'efficacia della garanzia ed eventuale risoluzione del contratto decorsi 6 mesi dalla scadenza del Termine).

Articolo 3

La presente non sostituisce in alcun modo il documento di polizza, che la Compagnia si impegna comunque ad emettere nel più breve tempo possibile.

La Compagnia

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

**GRUPPO AGENT
di ASSICURAZIONE TORO**

21.03.19 in Milano

Il Contraente

**GRUPPO AGENT
di ASSICURAZIONE TORO**

Il versamento dell'importo di € è stato effettuato a mie mani il 21.03.19 in Milano
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono approvate specificamente per iscritto le seguenti disposizioni: Art.2 (Efficacia della copertura provvisoria).

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225